

IVA

L'effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo

di **Roberto Curcu**



L'effettuazione di **attività o di operazioni esenti**, come noto, può avere un impatto importante sul diritto alla **detrazione dell'iva** su acquisti ed importazioni.

Vi sono soggetti – quali banche, assicurazioni, medici, ecc... – che svolgendo una attività che dà luogo quasi completamente ad operazioni esenti, **non hanno proprio il diritto alla detrazione**.

In particolare, molti contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, opereranno per la **dispensa dagli adempimenti prevista dall'[articolo 36-bis](#)**.

Tali soggetti sono **esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva** qualora non abbiano effettuato nessuna operazione imponibile, nemmeno occasionale, e non abbiano effettuato acquisti in *reverse charge*, per i quali sono tenuti al **versamento dell'imposta**.

Ad esempio, un medico che ha effettuato soltanto **prestazioni esenti**, ma ha ricevuto **servizi di pulizia sui quali ha dovuto effettuare il reverse charge** (e versare la relativa imposta) è tenuto alla **presentazione della dichiarazione Iva**, dovendo indicare tra le operazioni attive nel quadro VE il totale di quelle esenti, e le **operazioni di reverse charge nel quadro VJ**.

Inoltre, nel **rigo VF22** devono essere indicati, al netto dell'iva relativa, gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni per le quali l'iva non ha potuto essere detratta.

Infatti, in tale rigo, tra le altre operazioni, devono essere indicate quelle **effettuate dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti** per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'[articolo 19, comma 2](#), e quelle **effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'[articolo 36-bis](#)**.

Non tutte le operazioni esenti, tuttavia, pregiudicano il **diritto alla detrazione**.

Vi sono operazioni esenti che non pregiudicano il diritto alla detrazione, quali ad esempio quelle effettuate nel 2022 ai sensi della **L. 178/2020**, cioè **connesse alla somministrazione di vaccini ed all'effettuazione di test diagnostici per il Covid-19**; inoltre, non pregiudicano il diritto alla detrazione le **cessioni di beni con Iva non detratta a monte**, ai sensi dell'[articolo 10](#), numero 27-quinquies, le operazioni finanziarie effettuate nei confronti di **sogetti stabiliti fuori dalla Unione Europea** o relative a beni destinati ad essere esportati, le **“cessioni presunte” effettuate dalle piattaforme digitali**, nell'ambito del **commercio elettronico effettuato tramite marketplace**.

Tali operazioni devono essere indicate nelle specifiche caselle del rigo VF34, in quanto non concorrono a formare il pro-rata.

Lo stesso rigo VF34 richiede l'indicazione di altre operazioni che non concorrono a formare il pro-rata, tra cui **le cessioni – ovviamente esenti – di beni ammortizzabili**, ed **i passaggi interni tra contabilità separate**.

I **rigi da VF31 a VF37** sono dedicati tuttavia ai soggetti che al rigo VF30 hanno barrato la casella 3, cioè a quelli che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'articolo 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Le operazioni esenti occasionali, ovvero quelle finanziarie, assicurative ed immobiliari che non rientrano nell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili non concorrono infatti alla formazione del pro-rata, e quindi il soggetto che le pone in essere non deve barrare la casella 3 del rigo VF30. Tale soggetto, infatti deve barrare la casella 1 del rigo VF60.

Ricordiamo che – **tolte le operazioni esenti con diritto alla detrazione** – l'effettuazione di attività o di operazioni esenti pregiudica – in qualche modo – il **diritto alla detrazione**. Qualora le stesse operazioni concorrano alla formazione del pro-rata, il **diritto alla detrazione dell'Iva è pregiudicato da tale meccanismo**.

Qualora le operazioni esenti non concorrano alla formazione del pro-rata in quanto effettuate in via occasionale oppure siano quelle operazioni finanziarie o immobiliari che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, **la detrazione Iva è pregiudicata per quegli acquisti connessi all'effettuazione di tale operazione**.

Si pensi ad esempio ad un **prestito occasionale effettuato ad una consociata**, o ad una cessione occasionale di un fabbricato con il regime di esenzione da parte di una impresa che non è nel settore immobiliare: in tale circostanza, **l'operazione esente va indicata al rigo VE33, va barrata casella 1 del rigo VF60, e andrà considerata indetraibile l'Iva connessa**

all'effettuazione della specifica operazione esente (si pensi ad esempio alla fattura dell'agente immobiliare che ha procurato la cessione occasionale dell'immobile in regime di esenzione), **indicando l'ammontare di tali operazioni con Iva indetraibile nel rigo VF22.**